

IL DANNO INGIUSTO

Percorso logico sotteso alla responsabilità:

Fatto → Dolo o colpa

(nesso di causalità naturale)

↓
Danno - evento (ingiusto)

↓
Danno - conseguenze (causalità giuridica)



Art. 1382 Code Civil	Art. 823 BGB	Art. 1151 Codice Civile 1865	Art. 2043 Codice Civile 1942
<p>Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno cagionato</p>	<p>Chi lede illecitamente con dolo o colpa vita, integrità fisica, salute, libertà, proprietà o altro diritto della vittima è tenuto al risarcimento del danno</p>	<p>Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno</p>	<p>Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un <u>danno ingiusto</u>, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno</p>

NOZIONE DI INGIUSTIZIA

- ▶ danno ingiusto significa danno non giustificato, danno arrecato senza che il fatto sia autorizzato da una norma, senza che il comportamento pregiudizievole sia posto in essere nell'esercizio di una facoltà concretamente attribuita dall'ordinamento (SCHLENSINGER)
- l'ingiustizia si palesa come diretta manifestazione del principio di solidarietà nell'ambito della responsabilità civile (RODOTA')
- occorre ordinare gli interessi in gioco secondo una graduatoria di valori che può rinvenirsi esclusivamente nella Carta Costituzionale (ALPA)
- il danno è ingiusto quando lede un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (GALGANO)

TESI DI BIANCA:

il danno ingiusto consiste nella lesione di interessi concretamente tutelati nella realtà dell'ordinamento. I criteri per individuare il danno ingiusto devono essere desunti dal diritto effettivo, così come si manifesta negli orientamenti giurisprudenziali.

DIRITTO EFFETTIVO
diritti fondamentali
libertà negoziale [ultima frontiera: danno da illecito antitrust]
l'ambiente
la proprietà
il possesso [evoluzione: tutela delle situazioni di fatto]
la famiglia
il credito [applicazione: lesione del diritto reale del primo acquirente/secondo trascrivente]
il diritto potestativo
l'impresa
l'informazione
gli interessi penalmente tutelati
l'interesse legittimo



Danno ingiusto - LESIONE DEI DIRITTI FORDAMENTALI

- Immediata rilevanza privatistica dei diritti costituzionali
- Bilanciamento tra diritti costituzionali [Cass. Civ. 16236/2010: diritto di cronaca e diritto di riservatezza. "il giornalismo di inchiesta è espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica, di cui all'art. 21 Cost. Il giornalismo di inchiesta è da ritenersi legittimamente esercitato ove, oltre a rispettare la persona e la sua dignità, non ne lede la riservatezza. Non sono diffamatori gli articoli di giornale in cui viene riprodotta un'inchiesta giornalistica ove sia riscontrabile la scriminante del diritto di cronaca, per poter applicare la quale occorrono: la verità della notizia riportata, l'interesse pubblico della notizia, la correttezza nell'esposizione dei fatti secondo il principio di contenenza"]
- Risarcibilità del danno non patrimoniale [art. 15 D. Lgs. 196/2003 - Reg. 679/2016]

A dark grey arrow points to the right from the left edge of the slide. Below it, several thin, curved lines in shades of blue and grey sweep across the left side of the slide.

Danno ingiusto - LESIONE DELLA LIBERTÁ NEGOZIALE

- Libertà negoziale **DALLO** stato [art. 1322 cc; limiti giustificati da esigenze di interesse collettivo]
- Libertà negoziale **NELLO** stato [istituti della responsabilità precontrattuale e dell'annullamento del contratto]

LESIONE DA ILLECITO ANTITRUST

ultima frontiera in materia di lesione della libertà negoziale

- **Cartello tra l'Impresa A e l'Impresa B**
- **Impresa D?: 1) tutela amministrativa: AGCM; 2) tutela privata: nullità (virtuale) del cartello + risarcimento del danno subito dinanzi alla Corte di Appello**
- **ed il Consumatore C?**
 - ❑ **1) nullità del cartello e risarcimento del danno: Cass. Civ. Sez. Un. 2207/2005: ritiene la Corte che, poiché la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra almeno potenzialmente il danno ingiusto di cui all'art. 2043 cc, colui che subisce un danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione a monte, ancorché non sia partecipe ad un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione, ha a propria disposizione l'azione di cui all'art. 33 l. 287/1990.**
 - ❑ **2) quid iuris al contratto a valle di un illecito antitrust? Direttiva 2014/104/UE, Art. 9: «Gli Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell'articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza».**

Danno ingiusto - LESIONE DELL'AMBIENTE

- Lesione all'ambiente: Art. 311 D. Lgs. 152/2006: 1. Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale - Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale. 2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa.
- Lesione derivante dall'ambiente: Corte Cost. 1463/1979: 'l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce. La responsabilità che si contrae è correttamente inserita nell'ambito e nello schema della tutela aquiliana. La legittimazione ad agire spetta allo Stato; per il privato cittadino il danno ambientale potrebbe essere ingiusto nei limiti in cui si assume la rilevanza. Rimane ferma la tutela del cittadino che ha subito nocumento dal danno ambientale'.



Danno ingiusto - LESIONE DELLA PROPRIETÀ

- Integrano illecito civile: la lesione dell'altrui diritto di proprietà per dolo o colpa; la lesione dolosa o colposa dei diritti reali di godimento su cosa altrui (es. la superficie); la lesione dolosa o colposa dei diritti su beni immateriali (es. diritti di proprietà industriale).
- Da non confondere: la tutela ex art. 2043 cod. civ. e la tutela reale, di cui agli artt. 948 (azione di manutenzione), 949 (azione negatoria), 950 (azione di regolamento dei confini) e 951 cc (azione di apposizione dei termini).

Danno ingiusto - LESIONE DEL POSSESSO

- Cass. Civ. 4003/2006: il diritto al risarcimento del danno spetta a colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e possa dal danneggiamento di questa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto reale o personale che egli abbia nell'esercizio di quel potere: deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva all'azione di risarcimento sulla base del semplice rapporto di coltivazione.
- Differente tutela rispetto alla proprietà: il possesso è tutelato dalle ingerenze che si traducono in uno spoglio ovvero in una molestia (la proprietà è tutelata da ogni ingerenza); il risarcimento del danno da lesione del possesso comprende soltanto le conseguenze negative derivanti dalla temporanea perdita o turbativa del godimento del bene (il ristoro del danno da lesione della proprietà è parametrato alla diminuzione o perdita di valore del bene).
- Ultima frontiera: tutela delle situazioni di fatto. **In passato**: Cass. Civ. 13654/2014. Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale, a condizione che si dimostri l'esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale. **Oggi**: art. 49 L. 76/2016: In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.



Danno ingiusto - LESIONE DELLA FAMIGLIA

- Danno da lesione del vincolo familiare: la giurisprudenza riconosce il diritto al ristoro del danno, sia patrimoniale che non, ai congiunti iure proprio.
- Danno endofamiliare: da violazione degli obblighi afferenti la famiglia, sia verso il coniuge che verso i figli [Trib. Milano, sez. IX civile, 23 luglio 2014: La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dà luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.]



Danno ingiusto - LESIONE DI UN DIRITTO DI CREDITO

(Tesi di Bianca)

- NO tutela aquiliana del credito in generale: vi ostano
 - la teoria generale del diritto: relatività del diritto di credito (A-B)
 - l'art. 1259c.c.
- SI tutela aquiliana del credito in casi circoscritti :
 - rilevanza dell'interesse leso: uccisione o invalidazione di familiari, dipendenti e soci
 - gravità del fatto lesivo: dolo

Danno ingiusto - LESIONE DI UN DIRITTO DI CREDITO

(la Giurisprudenza)

- Vicenda Superga: Cass. Civ. Sez. III, 4 luglio 1953, n. 2085 : "è ben vero che l'art. 2043 non pone la distinzione tra diritti assoluti e relativi (..). Tutto ciò non può portare a negligere la norma restrittiva dell'art. 1223 c.c. applicabile anche in tema di risarcimento di danni da fatto illecito per espresso richiamo dell'art. 2056 c.c., norma che pone un limite invalicabile alla indefinita serie di danni che diversamente potrebbero ritenersi risarcibili, con il riconoscere tali soltanto quelli che sono conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo".
- Vicenda Meroni, Cass. Civ. Sez. Un. 174/1971: Chi con il suo fatto doloso o colposo cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora quella morte abbia determinato l'estinzione del credito ed una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo. (...) E' definitiva ed irreparabile la perdita quando si tratti di obbligazioni di dare a titolo di mantenimento o alimenti (..) ovvero di obbligazioni di fare rispetto alle quali vi è insostituibilità del debitore, nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni eguali o equipollenti'.

(Segue)

SENTENZA MERONI - PARS DESTRUENS

- il diniego della tutela aquiliana del credito non può basarsi sull'art. 1372 cc (principio di relatività degli effetti del contratto): la disposizione normativa esclude che un contratto possa produrre effetti diretti verso terzi, ma non esclude la rilevanza del contratto come fatto storico. Così come un contratto può causare un danno ingiusto a terzi non contraenti, i terzi possono danneggiare le altrui pretese creditorie;
- il diniego della tutela aquiliana del credito non può basarsi sull'art. 2864 co. 1 (DANNI CAUSATI DAL TERZO E MIGLIORAMENTI): la disposizione normativa tutela il creditore ipotecario per i danni cagionati da colpa grave del terzo acquirente dell'immobile ipotecato. Si tratta della protezione del diritto ipotecario, consistente nella conservazione del bene ipotecato, e non del diritto di credito garantito da ipoteca;
- il diniego della tutela aquiliana del credito non può basarsi neanche sull'art. 2901 (AZIONE REVOCATORIA): lo strumento in parola non ha natura risarcitoria poiché tende esclusivamente alla reintegrazione della garanzia generale patrimoniale, mediante il ripristino della sua primitiva coesistenza;
- il diniego della tutela aquiliana del credito non può basarsi sull'art. 1259 (SUBINGRESSO DEL CREDITORE NEI DIRITTI DEL DEBITORE): la disposizione normativa costituisce applicazione del generale principio dell'arricchimento. La norma trascende il problema della responsabilità del terzo, poiché non fa alcun riferimento alla imputabilità del fatto che ha reso impossibile la prestazione.

(segue)

SENTENZA MERONI - PARS COSTRUENS

- 'ritiene questa Corte che quel principio di rigida separazione e contrapposizione tra diritti assoluti e diritti relativi, in quanto venga invocato a giustificazione di un diverso trattamento delle due categorie ai fini della risarcibilità dei fatti lesivi, meriti di essere riconsiderato'.
- 'l'attenta considerazione della realtà normativa quale si esprime nell'art. 2043 porta a concludere che la norma non consente di assumere come un dato certo e definitivo la rigida contrapposizione dei diritti assoluti ai diritti relativi, al fine di limitare ai primi la tutela aquiliana, negandola ai secondi'.
- 'la ingiustizia che l'art. 2043 assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità civile va intesa nella duplice accezione di danno prodotto NON IURE e CONTRA IUS: non iure nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall'ordinamento; contra ius nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo'.
- l'interpretazione dell'art. 2043, mentre lascia fuori dalla sfera di protezione quegli interessi che non siano assunti al rango di diritti soggettivi, pone in luce l'arbitrarietà di ogni discriminazione fra una categoria e l'altra dei diritti soggettivi, al fine di riconoscere o escludere la tutela aquiliana'.

(applicazione della tutela aquiliana del credito)

LESIONE DEL DIRITTO REALE ACQUISITO DAL PRIMO ACQUIRENTE SECONDO TRASCRIVENTE

- Cass. Civ. 4090/1988: 'ha natura extracontrattuale la responsabilità del secondo acquirente, il quale, pur conoscendo l'avvenuta vendita del medesimo bene attuata dal proprio alienante, nonché la mancata trascrizione del primo contratto da parte del precedente compratore, abbia trascritto il proprio titolo di acquisto'
- Tribunale di Ivrea, 16 maggio 2003: colui che vende un bene immobile per la seconda volta ad un soggetto che per primo trascrive incorre in responsabilità contrattuale nei confronti del primo acquirente che non ha ancora trascritto. Il secondo acquirente, che sia consapevole della precedente vendita non trascritta e preveda di poter trascrivere per primo, si espone alla responsabilità ex art. 2043 cc.



Danno ingiusto - LESIONE DI UN DIRITTO POTESTATIVO

- ▶ Violazione della prelazione convenzionale
- ▶ Violazione della prelazione legale, laddove sia maturato il tempo di esercizio del potere di riscatto (1 anno) a causa di una condotta elusiva
- ▶ Cass. Civ. 5519/1991: sono tenuti al risarcimento dei danni in applicazione dell'art. 2043 cc il terzo acquirente ed il locatore-alienante che, attraverso una condotta volta ad ingenerare nel conduttore la rappresentazione che l'immobile non sia stato trasferito, conseguono il risultato del mancato esercizio da parte del conduttore del diritto di riscatto.

Danno ingiusto - LESIONE DELL'IMPRESA

- tutela contro la concorrenza sleale [atti di confusione, denigrazione e scorrettezza professionale. Si tratta di una tutela TRA imprese concorrenti]
- tutela dell'integrità aziendale
 - lo storno dei dipendenti: Cass. Civ. 13242/2008: l'imprenditore che attira a sé i dipendenti di altra impresa deve essere consapevole della idoneità lesiva della sua condotta e deve avere l'intenzione di danneggiare l'altra impresa;
 - l'uccisione/invalidazione dei dipendenti, quale ipotesi di tutela aquiliana del credito
- tutela contro la sottrazione di beni materiali ed immateriali
- tutela dell'immagine imprenditoriale [Cass. Civ. 1147/1992: condanna di risarcimento danni a carico di un giornalista per il discredito di un'impresa]

Danno ingiusto - Lesione dell'informazione

Premessa: nell'ordinamento non è sancito un generale diritto all'informazione. Esistono, infatti, ipotesi tassative in cui sono sanciti doveri informativi; laddove non siano previste informazioni legalmente dovute, l'illecito sussiste nell'aver diffuso informazioni non veritiere idonee a ledere interesse altrui.

- ➡ Informazioni legalmente non dovute: es. applicativo: LETTERE DI PATRONAGE DEBOLI, in cui il soggetto patrocinante fornisce informazioni rassicuranti circa il soggetto patrocinato.
- ➡ Informazioni legalmente dovute: in netto aumento.
 - **Ambito delle professioni intellettuali**: art. 33 Codice Deontologia Forense; la Giurisprudenza unanime qualifica ingiusto il danno prodotto all'esito di una prestazione sanitaria svolta a regola d'arte, qualora sia stata lesa la libertà di autodeterminazione del paziente (Cass. Civ. n. 10414/2016; Cass. Civ. 27751/2013)
 - **Ambito consumeristico**: l'informazione è un diritto fondamentale del consumatore (art. 2 Cod. Cons.); nei contratti a distanza, la mancata informazione sul diritto di recesso amplia di un anno il tempo utile, ordinariamente di 14 giorni, per il relativo esercizio (art. 53 co. 1 Cod. Cons.)
 - **Ambito dell'intermediazione finanziaria**: l'informazione assume rilievo in due distinti ambiti. Da un lato, il prospetto informativo che deve accompagnare le offerte di strumenti finanziari; dall'altro lato, i doveri informativi dell'intermediario verso il singolo investitore.

(segue)

L'INFORMAZIONE FINANZIARIA - RILEVANZA

ART. 94 co. 1 TUF (D. Lgs. n. 58/1998): coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto e ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB. Il prospetto non può essere pubblicato prima dell'approvazione da parte della CONSOB.

- ART. 94 co. 2 TUF: il prospetto contiene, in forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti.
- ART. 94, co. 8 TUF: l'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alla propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e sulla completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso

- ART. 21 TUF: obbliga tutti i soggetti coinvolti nella prestazione di servizi finanziari a tenere una condotta ispirata alle seguenti linee guida: (I) diligenza, correttezza e trasparenza; (II) obbligo di informazione attiva, al fine di comprendere le esigenze dei risparmiatori, ed obbligo di informazione passiva, consistente nel tenere sempre informati i clienti; (III) utilizzo di comunicazioni pubblicitarie corrette e chiare.

(segue)

L'INFORMAZIONE FINANZIARIA - NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

ART. 94: PROSPETTO INFORMATIVO

- La Giurisprudenza e la dottrina prevalente si esprimono in termini di responsabilità extracontrattuale: gli investitori fanno ragionevole affidamento sulle informazioni pubblicate nel prospetto ed il danno ingiusto deriva da tale pubblicazione. Ne consegue che manca un contatto con persone individuate o individuabili, essendo destinato il prospetto alla generalità dei soggetti interessati. Si tratta, ad ogni modo, di una responsabilità aggravata (o per colpa presunta), poiché, a fronte della incompletezza o falsità del prospetto, deve essere il soggetto responsabile di esso a fornire la prova liberatoria
- **Cass. Civ. Sez. I, 11 giugno 2010, n. 14056:** 'in presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l'emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte di investimento del sottoscrittore'.

ART. 21: DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO.

Cass. Civ. Sez. Un. 26724 - 26725 del 2007: 'la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione'.

Danno ingiusto - LESIONE DEGLI INTERESSI PENALMENTE TUTELATI

L'art. 185 c.p.

“Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

Danno ingiusto - LESIONE DEGLI INTERESSI LEGITTIMI

- Cass. Sez. Un. 500/1999
- art. 34, co. 1, lett. c) : in caso di accoglimento del ricorso, il giudice nei limiti della domanda può condannare al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento dei danni e può disporre di misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 cc;
- art. 30, co. 3: la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.



Danno ingiusto - LESIONE DELL'INTEGRITÁ PATRIMONIALE

- ▶ L'integrità patrimoniale consiste nel diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale che abbi incidenza sul patrimonio.
- ▶ Vicenda De Chirico (Cass. Civ. 2765/1982): è responsabile il pittore che, dopo aver apposto la propria firma autenticata da un notaio sul retro di un quadro senza averne diligentemente controllato la paternità, la disconosca cagionando un danno patrimoniale al terzo acquirente, il quale abbia fatto affidamento sull'autenticità dell'opera.